

Adempimenti. Le prime indicazioni sullo «split payment» dopo il comunicato del ministero dell'Economia

Fatture Pa, test senza imposta

Per l'esame sui pagamenti e l'intervento «sostitutivo» per il Durc

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Il chiarimento contenuto nel comunicato stampa ministero dell'Economia del 9 gennaio 2015 n. 7 afferma che il meccanismo dello **split payment** Iva per le Pa (introdotto dal nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 con le ulteriori peculiarità previste dall'articolo 1, commi 632 e 633 della legge 190/2014), si applica a partire dalle fatture emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, nella considerazione che le Pa sono chiamate al pagamento delle forniture ricevute in qualche caso entro 30 giorni dalla consegna dei beni o al massimo entro 60 giorni, per rispettare le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti e degli obblighi certificazione dei crediti, è il caso di evidenziare alcuni aspetti sui cui prendere, fin da subito, una posizione idonea.

Intanto le fatture emesse durante il 2014 da parte dei fornitori a carico delle Pa sono sempre escluse dalla disciplina dello split payment anche qualora vengano pagate e/o registrate a partire dal 2015; ciò comporta la necessità di tenerle distinte da quelle emesse da parte dei fornitori nel corso del 2015 al fine dello specifico trattamento, contabile e dei pagamenti.

I casi particolari

I casi particolari da trattare sono molteplici e riguardano sia i pagamenti, sia i comportamenti in relazione ai controlli prodromici e preventivi a cui sono chiamate le Pa.

Per affrontare la casistica, è necessario partire dal presupposto che, anche se risulta esposta nella fattura emessa dal fornitore, l'Iva non è da ritenere credito vantato da quest'ultimo in quanto è, a priori, escluso dalla possibilità di sua percezione.

La Pa è tenuta al versamento dell'Iva all'erario che resta quindi l'unico beneficiario.

La verifica preventiva

La verifica preventiva telematica, prevista dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, che va effettuata prima di pagare il fornitore deve essere fatta sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull'ammontare che possa allo stesso essere legittimamente corrisposto. Al proposito si deve ritenere che il limite di 10 mila euro, al fine della verifica o meno presso l'agente della riscossione, deve essere considerato in riferimento all'imponibile della fattura che costituisce pagamento da disporre. Si ritiene che l'ammontare corrispondente al versamento dell'Iva all'erario, sulla base dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, non possa essere mai essere sottoposto a verifica preventiva telematica.

Intervento sostitutivo

Gli articoli 4 e 6 del Dpr 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice contratti appalto pubblici - Dlgs 163/2006), prevedono che prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori la Pa provvedano a richiedere il Durc e in presenza di irregolarità attivino l'"intervento sostitutivo" che consiste nel pagare l'importo dovuto direttamente all'istituto previdenziale e/o assicurativo creditore.

Il procedimento, sulle fatture soggette al regime dello split payment, deve essere avviato in riferimento all'importo dell'imponibile della fattura, quindi escluso Iva.

L'intervento sostitutivo si manifesterà pertanto solo sulla parte di credito effettivamente vantato dal fornitore.

Creditore e debitore

Le sentenze per pignoramento dei crediti presso terzi dovranno allinearsi, in presenza di Pa terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell'Iva.

Servizi di pulizie

Dal 1° gennaio 2015 le fatture per servizi di pulizie rientrano nel regime del reverse charge laddove i cessionari risultino soggetti passivi Iva, sulla base delle previsioni contenute nel nuovo articolo 17 del Dpr 633/1972.

Di conseguenza tale disciplina si applicherà nei confronti della Pa solo nel caso in cui le fatture verranno emesse per acquisti destinati alla sfera commerciale di svolgimento dell'attività dell'ente cessionario.

Invece le fatture relative a servizi di pulizia riconducibili alla sfera istituzionale rientrano nel regime dello split payment al pari delle altre forniture e l'Iva dovrà essere esposta in fattura, anche se non percepita, dal fornitore.

Si deve ritenere che in presenza di acquisti a utilità promiscua l'ente cessionario debba chiedere al fornitore la non applicazione dell'Iva in fattura; ciò comporterà l'autofatturazione in regime di reverse charge con assolvimento in misura integrale dell'Iva e detrazione limitatamente alla parte che la Pa cessionario riterrà imputabile allo svolgimento di attività commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti

01 | FATTURE

Lo split payment:

- non si applica alle operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del DPR 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
- si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data

02 | IVA

- L'Iva esposta nella fattura non è un credito del fornitore

- L'Iva deve essere versata all'erario unico beneficiario

03 | VERIFICHE

Verifiche preventive telematiche (articolo 48-bis Dpr 602/1973 e intervento sostitutivo per Durc negativo, articoli 4 e 6 del Dpr 207/2010) devono essere fatti sull'imponibile della fattura

04 | PIGNORAMENTO

Sentenze per pignoramento dei crediti presso terzi solo sull'importo al netto dell'Iva

05 | SERVIZI DI PULIZIE

I servizi di pulizie istituzionali alle Po non rientrano nel reverse charge ma nello split payment